

DOCUMENTI

ATTI DI PAPA FRANCESCO

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI *MOTU PROPRIO*

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

I BENI TEMPORALI,
CIRCA ALCUNE COMPETENZE IN MATERIA ECONOMICA-FINANZIARIA*

I BENI temporali che la Chiesa possiede sono destinati a conseguire i suoi fini e cioè il culto divino, l'onesto sostentamento del clero, l'apostolato e le opere di carità, specialmente a servizio dei poveri (cfr. can. 1254 § 2 C.I.C.). La Chiesa, di conseguenza, sente la responsabilità di porre la massima attenzione affinché l'amministrazione delle proprie risorse economiche sia sempre al servizio di tali fini.

Per questo motivo la Santa Sede presta un'attenzione particolare alla vigilanza sulla amministrazione del proprio patrimonio. A tale scopo, il 24 febbraio 2014 ho istituito, con il Motu Proprio *Fidelis dispensator et prudens*, tre nuovi organismi, cioè il Consiglio per l'Economia, la Segreteria per l'Economia e l'Ufficio del Revisore Generale, stabilendo le competenze di ciascuno. In seguito, il 22 febbraio 2015 ho approvato *ad experimentum* gli Statuti dei citati organismi.

Il tempo da allora trascorso e l'esperienza di attuazione pratica degli Statuti hanno evidenziato la necessità di intervenire ulteriormente in vista di una loro corretta interpretazione e concreta applicazione, alla luce delle competenze fondamentali già stabilite nella Lettera *Fidelis dispensator et prudens*. In particolare, si è manifestata la necessità di delineare meglio i rispettivi ambiti di attività tra la Segreteria per l'Economia e l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il loro modo di procedere ed il reciproco coordinamento.

* «AAS», 108 (2016), pp. 862-865. Vedi commento di M. Rivella alla fine del documento: *Summa divisio delle competenze come prima regola dell'amministrazione dei beni della Santa Sede*.

Con la presente Lettera, precisando quanto stabilito e modificando quanto appare necessario emendare, intendo ribadire la direttiva fondamentale che è necessario separare in maniera netta e inequivocabile la gestione diretta del patrimonio dal controllo e vigilanza sull'attività di gestione. A tale scopo, è della massima importanza che gli organismi di vigilanza siano separati da quelli vigilati. Segue, come prima regola, la summa divisio delle competenze tra Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e Segreteria per l'Economia, nel senso che alla prima compete l'amministrazione dei beni e la gestione finanziaria; alla seconda il controllo e la vigilanza sull'attività di amministrazione e gestione.

Di conseguenza, dopo aver esaminato con cura la materia in questione ed essermi debitamente consultato, stabilisco quanto segue:

1. Alla *Sezione per il controllo e la vigilanza* della Segreteria per l'Economia spetta il controllo e la vigilanza sull'attività dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica. Ciò consiste:

a) nell'emanare i decreti esecutivi generali e le istruzioni, a norma dell'art. 6 § 1 dello Statuto della Segreteria per l'Economia, dopo aver svolto l'adeguata consultazione prevista dall'art. 7 del medesimo Statuto;

b) nel fornire l'assistenza ed il supporto di cui all'art. 6 § 2 dello Statuto della Segreteria per l'Economia;

c) nello svolgere tutte le attività di monitoraggio, verifica, analisi e proposta a norma dell'art. 8 dello Statuto della Segreteria per l'Economia;

d) nel sottoporre annualmente al Consiglio per l'Economia il bilancio preventivo e consuntivo dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, a norma dell'art. 9 § 1 dello Statuto della Segreteria per l'Economia;

e) nel formulare raccomandazioni e/o chiedere informazioni e documentazione ai sensi dell'art. 9 § 2 dello Statuto della Segreteria per l'Economia;

f) nell'approvare, in base ai criteri stabiliti dalla Superiore Autorità a norma dell'art. 11 dello Statuto della Segreteria per l'Economia, ogni atto di alienazione, di acquisto o di straordinaria amministrazione posto in essere dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;

g) nel curare che siano adottate adeguate misure correttive, ogniqualvolta venga a conoscenza di possibili danni al patrimonio, a norma dell'art. 12 dello Statuto della Segreteria per l'Economia;

h) nel richiedere all'Ufficio del Revisore Generale di effettuare revisioni specifiche a norma dell'art. 13 dello Statuto della Segreteria per l'Economia;

i) nello svolgere quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto della Segreteria per l'Economia, circa lo scambio di informazioni di natura fiscale che possa coinvolgere l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.

2. Alla *Sezione Amministrativa* della Segreteria per l'Economia compete, con riferimento all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica:

a) formulare linee guida, modelli, procedure e indicare le migliori prassi in materia di appalti, a norma dell'art. 15 dello Statuto della Segreteria per l'Economia, che l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica deve seguire nell'acquisizione di beni e servizi, per se stessa e per i Dicasteri ed Istituzioni che ad essa si rivolgono;

b) adempiere – ferme restando le competenze proprie della Segreteria di Stato – tutto quanto riguarda il personale a norma dell'art. 16 dello Statuto della Segreteria per l'Economia, salvo il pagamento degli stipendi, che continuerà ad essere affidato all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica;

c) curare il rispetto delle normative vigenti, compreso il riferimento ai parametri retributivi per il personale;

d) fornire assistenza, in conformità ai rispettivi Statuti, al Fondo Pensioni ed al Fondo di Assistenza Sanitaria, a norma dell'art. 18 dello Statuto della Segreteria per l'Economia.

3. All'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica spetta:

a) amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare della Santa Sede e quello degli enti che ad essa hanno affidato i propri beni, a norma del testo novellato dell'art. 172 della *Pastor Bonus* (cfr. art. 1 del Motu proprio *Confermando una tradizione plurisecolare*, dell'8 luglio 2014);

b) acquistare beni e servizi dai fornitori esterni per se stessa, per i Dicasteri della Santa Sede e per le Istituzioni collegate, in conformità a procedure e appropriati controlli interni, fermo restando quanto sopra al punto 2 a);

c) pagare le relative fatture, acquisendone l'originale, e contabilizzarle nel bilancio di ciascun Dicastero, seguendo la metodologia indicata dalla Segreteria per l'Economia;

d) svolgere il servizio di tesoreria, pagando gli stipendi al personale; spetta perciò alla Segreteria per l'Economia elaborare gli stipendi, spetta all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica il pagamento;

e) seguire le norme e le linee guida date dalla Segreteria per l'Economia nel tenere la contabilità e nel redigere i bilanci;

f) redigere il proprio bilancio, separato da quello dei Dicasteri, di modo che ciascuno abbia contabilità e bilanci distinti, benché tutti debbano seguire la metodologia indicata dalla Segreteria per l'Economia;

g) disporre del personale ausiliario per i servizi ai Dicasteri della Santa Sede e per la manutenzione degli immobili;

h) avere la responsabilità della *Peregrinatio ad Petri Sedem*.

4. Alla luce di quanto sopra, abrogo l'art. 17 dello Statuto della Segreteria per l'Economia.

5. Per l'attuazione di quanto sopra stabilito, confido nella reciproca collaborazione dei Superiori dei due Dicasteri interessati. Eventuali questioni che dovessero sorgere saranno sottoposte alle decisioni di un mio Delegato, affiancato da collaboratori. Quanto ho deliberato con questa Lettera Apostolica data Motu Proprio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato tramite pubblicazione sul quotidiano "L'Osservatore Romano" ed entri in vigore il giorno stesso, prima di essere pubblicato nel Commentario ufficiale *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, il 4 luglio 2016, quarto di Pontificato

FRANCESCO

SUMMA DIVISIO DELLE COMPETENZE COME PRIMA REGOLA
DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA SANTA SEDE

La pubblicazione del *Motu proprio I beni temporali* (4 luglio 2016)¹ costituisce un punto fermo nella chiarificazione del percorso di riforma del settore economico amministrativo della Santa Sede, una delle prime e più caratterizzanti scelte del pontificato attuale. Al di là della ragione contingente che lo motiva («delineare meglio i rispettivi ambiti di attività tra la Segreteria per l'Economia e l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, il loro modo di procedere ed il reciproco coordinamento»), esso contiene un'affermazione di carattere generale, sulla quale merita soffermarsi, approfondendone il significato, la rilevanza e la connessione con la normativa e la dottrina canonistica. Così si esprime il Sommo Pontefice: «Intendo ribadire la direttiva fondamentale che è necessario separare in maniera netta e inequivocabile la gestione diretta del patrimonio dal controllo e vigilanza sull'attività di gestione. A tale scopo, è della massima importanza che gli organismi di vigilanza siano separati da quelli vigilati. Segue, come prima regola, la *summa divisio* delle competenze tra Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e Segreteria per l'Economia, nel senso che alla prima compete l'amministrazione dei beni e la gestione finanziaria; alla seconda il controllo e la vigilanza sull'attività di amministrazione e gestione».

Il testo afferma la necessità di separare in maniera netta e inequivocabile la gestione diretta del patrimonio della Santa Sede dalle funzioni di controllo e vigilanza sull'attività di gestione, postulando, quale conseguente "prima regola", la *summa divisio* delle competenze tra l'Amministrazione del Patri-

¹ «AAS», 108 (2016), pp. 862-865.

monio della Sede Apostolica (= APSA), a cui spetta amministrare i beni e gestire le finanze, e la Segreteria per l'Economia (= SpE), a cui è affidato il controllo e la vigilanza sull'attività di amministrazione e gestione svolta non solo dall'APSA, ma da tutte le amministrazioni della Santa Sede.

Dal momento che tale direttiva è "ribadita", è legittimo chiedersi dove, nella disciplina canonica di carattere generale o in quella riferita specificamente alla Santa Sede, essa sia stata in precedenza affermata. Un primo rimando, almeno implicito, è desumibile nella Costituzione Apostolica sulla Curia Romana *Pastor bonus* (28 giugno 1988)² – la *legge peculiare* che definisce la costituzione e la competenza della Curia Romana (cf. can. 360) – che attribuisce alla Prefettura per gli Affari Economici della Santa Sede «la vigilanza ed il controllo sulle amministrazioni che dipendono dalla Santa Sede o che ad essa fanno capo, quale che sia l'autonomia di cui possano godere» (art. 176).

Focalizziamo l'attenzione sui documenti appartenenti alla fase della riforma intrapresa da Papa Francesco. Nel primo di essi, il *Motu proprio Fidelis dispensator et prudens* (24 febbraio 2014),³ con cui vennero costituiti il Consiglio per l'Economia, la Segreteria per l'Economia e l'Ufficio del Revisore Generale, si trova la determinazione dei compiti della SpE, a cui viene assegnato il controllo economico e la vigilanza sui Dicasteri della Curia Romana, le Istituzioni collegate con la Santa Sede e quelle dello Stato della Città del Vaticano, come pure la definizione delle politiche e delle procedure relative agli acquisti e all'adeguata allocazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze proprie di ciascun ente (cf. art. 5). Tale determinazioni costituiscono in certo modo il punto di arrivo dei lavori della Pontificia Commissione referente sull'Organizzazione della struttura economico-amministrativa della Santa Sede (COSEA), istituita con Chirografo del 18 luglio 2013,⁴ alla quale a sua volta era stato affidato il compito di elaborare «soluzioni strategiche di miglioramento, atte ad evitare dispendi di risorse economiche, a favorire la trasparenza nei processi di acquisizione di beni e servizi, a perfezionare l'amministrazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, ad operare con sempre maggiore prudenza in ambito finanziario, ad assicurare una corretta applicazione dei principi contabili ed a garantire assistenza sanitaria e previdenza sociale a tutti gli aventi diritto». Nulla si dice, nel *Motu proprio* del febbraio 2014, circa le relazioni e il riparto delle competenze fra i nuovi organismi della Santa Sede e le amministrazioni preesistenti.

A ben vedere, il testo in cui la regola della *summa divisio* viene affermata con chiarezza risale ai primi mesi del 2015, ma non è stato divulgato. Si tratta del Chirografo pontificio indirizzato al Prefetto della SpE in occasione

² «AAS», 80 (1988), pp. 841-912.

³ «AAS», 106 (2014), pp. 164-165.

⁴ «AAS», 105 (2013), pp. 707-708.

dell'approvazione degli statuti dei nuovi organismi economico-amministrativi, avvenuta il 22 febbraio 2015. In esso il Santo Padre afferma: «Ritengo che sia necessario separare in maniera netta e inequivocabile il controllo e la vigilanza dalla gestione diretta del patrimonio. È infatti uno dei principi cardine della buona amministrazione che gli organi di vigilanza siano separati dagli enti vigilati. Ciò è chiaramente riconosciuto dai parametri internazionali che il processo di riforma intende adottare ed è certamente adeguato a quel “principio dei quattro occhi” che Lei giustamente annovera al primo posto tra i “principi cardine delle riforme” in materia economica». La citazione contenuta nel Chirografo rimanda a sua volta alla *Raccomandazione finale*, n. 5, della SpE, del 10 febbraio precedente.

In questa presa di posizione tanto netta, particolarmente rilevante perché contestuale all'approvazione degli statuti dei nuovi organismi economico-amministrativi,⁵ potremmo riconoscere una correzione di rotta rispetto a un'interpretazione estensiva delle funzioni della SpE, diffusa dalla stampa e avvalorata dal *Motu proprio Confermando una tradizione* (8 luglio 2014),⁶ che, trasferendo a essa le competenze attribuite sino a quel momento alla Sezione Ordinaria dell'APSA, la configurava come una sorta di superdicastero economico, che assommava al suo interno compiti non solo di controllo e vigilanza, ma anche di amministrazione e gestione. Dei potenziali rischi connessi a questo modello pare consapevole lo statuto stesso della SpE, che – prevedendo l'articolazione del Dicastero in due sezioni, una per il controllo e la vigilanza e una amministrativa – stabilisce all'art. 4 § 7: «La Segreteria adotta tutte le misure e procedure necessarie a garantire la piena distinzione e separazione operativa tra le due sezioni». Pur condividendo l'affermazione di principio, è lecito domandarsi come potrebbe di fatto risolversi un eventuale conflitto fra le due sezioni, dal momento che entrambe dipendono capitalmente dal medesimo Prefetto,⁷ avendo presente che, secondo il dettato della *Pastor bonus*, colui che è posto a capo di un Dicastero della Curia Romana, «lo regge, lo dirige e lo rappresenta» (art. 5), cioè è personalmente responsabile di ogni decisione assunta al suo interno.

⁵ Può risultare singolare che gli statuti dei nuovi organismi non siano in alcun modo connessi, o almeno coordinati, con quanto stabilito nella *Pastor bonus*. È ancor più singolare che *Fidelis dispensator et prudens* affidi al Prefetto della SpE la responsabilità di redigere gli Statuti dei tre organismi e che essi abbiano operato per più di un anno senza alcuna normazione, ancorché di carattere provvisorio. Solo nel dicembre 2017 è stato pubblicato (in «AAS», 109 (2017), p. 73) il Rescritto che stabilisce la soppressione della Prefettura per gli Affari Economici della Santa Sede a far data dal 30 dicembre 2016 e la contestuale abrogazione degli artt. 176-179 della *Pastor bonus*.

⁶ «AAS», 106 (2014), pp. 618-620.

⁷ Ho affrontato la questione nel contributo *L'APSA nella riforma economica della curia romana*, «Ius Missionale», 9 (2015), pp. 59-65.

Oggi possiamo affermare che, in buona misura, il *Motu proprio I beni temporali* ha rimediato a tale aporia. L'art. 4, infatti, abroga l'art. 17 dello statuto della SpE, che attribuiva alla Sezione Amministrativa il compito di fornire i servizi amministrativi e tecnici necessari per l'attività ordinaria dei Dicasteri della Santa Sede. Di conseguenza, sono tornate all'APSA, cioè al Dicastero a cui, secondo la *Pastor bonus*, compete istituzionalmente la funzione dell'*amministrazione* dei beni della Santa Sede, tutte le competenze conferite alla ex Sezione Ordinaria prima del *Motu proprio* del luglio 2014, con la sola eccezione dell'Ufficio del Personale.⁸

In conclusione, possiamo affermare che il travagliato e non sempre lineare percorso di riforma dell'area economico-amministrativa della Santa Sede ha condotto all'emersione del principio fondamentale, ma sinora implicito, della *summa divisio* delle competenze.

Tale più matura consapevolezza è stata senza dubbio propiziata dalla necessità di adottare in maniera formale i principi di trasparenza e di prevenzione di potenziali conflitti di interesse comunemente utilizzati dalle istituzioni finanziarie internazionali, per potersi rapportare a esse e ai connessi organismi di controllo su un piede di parità, in maniera analoga a quanto è avvenuto in ordine alla prevenzione del rischio di riciclaggio e del finanziamento al terrorismo con la costituzione, avvenuta il 30 dicembre 2010,

⁸ L'art. 2, lettera b), de *I beni temporali* precisa che spetta alla Sezione Amministrativa della SpE «adempire – ferme restando le competenze proprie della Segreteria di Stato – tutto quanto riguarda il personale a norma dell'art. 16 dello Statuto della Segreteria per l'Economia, salvo il pagamento degli stipendi, che continuerà ad essere affidato all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica». L'art. 16 dello statuto della SpE afferma a sua volta: «§ 1. Questa Sezione [Amministrativa], in collaborazione con la Segreteria di Stato, assicura che i requisiti legali e amministrativi riguardanti il personale degli enti e delle amministrazioni di cui all'art. 1 siano stabiliti ed osservati. § 2. In particolare, questa Sezione cura gli adempimenti giuridico-amministrativi relativi al personale dei dicasteri e degli uffici della Curia Romana e, su specifico mandato, quello di altre istituzioni collegate. In tale ambito operativo, fermo restando che spetta alla Segreteria di Stato l'accertamento dei requisiti di idoneità dei candidati all'assunzione, questa Sezione: a) collabora ad attività di studio per la stesura di normative e tabelle organiche; b) effettua attività di elaborazione degli stipendi; c) effettua pratiche di assunzione e segue l'iter di promozione, attribuzione di classi di merito, cessazioni dal servizio, trasferimenti, aspettative, occupandosi – per quanto di competenza – della gestione delle risorse umane; d) propone e valuta piani di formazione e percorsi di crescita professionali; e) svolge le pratiche relative alle assicurazioni contro gli infortuni e intrattiene i rapporti operativi con le compagnie assicuratrici; f) cura i dati anagrafici del personale». È evidente che molte di queste attribuzioni sono di carattere prettamente amministrativo, come emerge dalla constatazione che il testo dell'art. 16 è desunto *ferè ad litteram* dall'art. 15 del regolamento dell'APSA del 26 novembre 2010. È lecito domandarsi se averle conservate in capo alla SpE rispetti il principio della *summa divisio*. Parrebbe più corretto – e forse anche più rispondente alla *mens* originaria della riforma – riservare a essa le sole competenze di indirizzo, orientate a una prudente, organica e prospettica gestione complessiva delle risorse umane, il cui costo incide in maniera significativa sul bilancio della Santa Sede.

dell’Autorità di Informazione Finanziaria.⁹ Si tratta comunque di un principio di carattere generale, applicabile in ogni organizzazione complessa, e rispondente a un’esigenza di base di ogni buona amministrazione (sintetizzabile in maniera efficace come “il principio dei quattro occhi”), che non collide con le caratteristiche peculiari della Santa Sede e della Curia Romana in rapporto al Sommo Pontefice, favorendo invece il funzionamento ordinato e verificabile degli organismi che ne fanno parte. I Dicasteri della Curia Romana – che «sono giuridicamente pari tra di loro» (*Pastor bonus*, art. 2 § 1) – costituiscono, infatti, la modalità ordinaria di esercizio della potestà esecutiva del Romano Pontefice in rapporto alle questioni della Chiesa universale. Godono di potestà vicaria, dipendono da lui e a lui rendono conto. Non sembri forzata l’analogia con quanto avvenuto agli inizi del secolo passato, quando la legislazione canonica adottò in maniera innovativa la forma codiciale anche per rispondere al bisogno di individuare un linguaggio giuridico comune rispetto alla coeva legislazione degli Stati, in rapporto ai quali il diritto canonico a ragione rivendicava pari dignità e rigore metodologico. Anche oggi, l’adozione di regole e principi propri delle discipline economico-finanziarie è perfettamente lecita nella misura in cui non snatura né altera le peculiarità del sistema canonico. È questo, del resto, il criterio che regola la “canonizzazione” delle leggi civili, possibile «in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti» (can. 22).

Rebus sic stantibus, pare indubbio che il principio debba applicarsi non solo ai Dicasteri della Curia Romana e agli organismi collegati, ma al complesso dei beni temporali ecclesiastici. Tuttavia, se volgiamo lo sguardo al diritto universale, è evidente come fossero altre le priorità che ispiravano i *Principia quae Codicis iuris canonici recognitionem dirigant*, preparati dalla Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico e approvati nell’ottobre 1969 dall’Assemblea generale del Sinodo dei Vescovi.¹⁰ Non meraviglia, perciò, che la regola della *summa divisio* non sia esplicitata nel diritto patrimoniale come configurato nel CIC 1983 e nel CCEO, né sia stata oggetto di approfondimenti specifici da parte della dottrina successiva. Il Libro V del CIC, infatti, è caratterizzato dalla preoccupazione di rivendicare il diritto nativo della Chiesa di possedere beni temporali e di disporne liberamente, di destinarli ai fini propri della Chiesa stessa e di distinguerne la titolarità, attribuendo il *patrimonium Ecclesiae* a persone giuridiche autonome e distinte, coordinate e controllate mediante un meccanismo di superiori autorizzazioni per l’a-

⁹ «AAS», 103 (2011), pp. 7-8.

¹⁰ «Communicationes», 1 (1969), pp. 77-85. Per un’esposizione sintetica dei criteri che hanno guidato la revisione del diritto patrimoniale nel CIC 1917 e la redazione del Libro V del CIC 1983, cf. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, nuova edizione aggiornata e integrata a cura di A. Perlasca, EDB, Bologna 2011, pp. 50-58; J.-C. PÉRISSET, *Les biens temporels de l’Église*, Tardy, Paris 1996, pp. 17-27.

lienazione dei beni e gli atti comunque pregiudizievoli la disponibilità del patrimonio.¹¹ Un riferimento alla funzione di vigilanza – di carattere piuttosto generale – si rinviene nella Nota del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi *La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici* (12 febbraio 2004):¹² «La vigilanza comprende il diritto di ispezione, di esigenza dei conti, di stabilire le modalità di una corretta ed ordinata amministrazione, di dare la licenza per alcuni atti amministrativi di una certa gravità o rilevanza (cfr. cann. 1277, 1281, 1285, 1292)» (n. 5).

Non mancano, peraltro, nel dettato codiciale, alcune norme puntuali che evidenziano la convenienza di una distinzione fra compiti di governo e compiti di amministrazione dei beni. Il can. 494 § 1 prevede l'obbligo di nominare un economo in ciascuna diocesi. Il can. 423 § 2 sancisce l'incompatibilità fra l'ufficio di economo e quello di amministratore diocesano, al punto che, qualora l'economista sia eletto amministratore diocesano, il consiglio per gli affari economici deve nominare temporaneamente un nuovo economo. In ogni seminario deve esserci un economo, distinto dal rettore (can. 239 § 1), che ne ha la legale rappresentanza (can. 238 § 2). Il can. 636 § 1 stabilisce che ci sia un economo distinto dal superiore in ogni istituto religioso e in ogni provincia retta da un superiore maggiore. Per quanto possibile, è bene che anche nelle comunità religiose locali il superiore sia distinto dall'economista. Il can. 1280 prevede che ogni persona giuridica (pubblica) abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvino l'amministratore. Il consiglio economico è obbligatorio in ogni diocesi (can. 492 § 1) e in ogni parrocchia (can. 537).

Nonostante l'esiguità dei riferimenti testuali e dottrinali, sono dell'opinione che il principio della *summa divisio* delle competenze, rivestendo carattere generale, non possa essere disapplicato dalle persone giuridiche pubbliche che svolgono attività complesse e rilevanti dal punto di vista economico e finanziario. Non può esistere, infatti, una gestione patrimoniale corretta che non preveda, al suo interno, una chiara e verificabile distinzione tra funzioni di vigilanza e funzioni di amministrazione, vuoi per l'applicazione della "regola dei quattro occhi", vuoi perché nessuno può essere davvero affidabile

¹¹ Si veda, fra tutte, l'esposizione dei principi costitutivi del diritto patrimoniale canonico proposta da J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano 2008², pp. 9-34. Dopo aver individuato nei cann. 1254-1258, preliminari del Libro V, i «*principi costitutivi o fondamentali* del diritto patrimoniale canonico, (...) che definiscono le strutture essenziali della materia» (p. 9), Schoupe enuncia i seguenti capisaldi: il diritto della Chiesa cattolica all'uso dei beni temporali in quanto mezzi per il raggiungimento dei propri fini; il carattere nativo e indipendente del diritto della Chiesa all'uso dei beni temporali; la capacità patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche e private; la soggezione della proprietà delle persone giuridiche alla potestà di governo del Romano Pontefice.

¹² «*Communicationes*», 36 (2004), pp. 24-32.

in campo economico, se è nel contempo controllore e controllato. Si tratta, pertanto, di individuare modalità efficaci – non meramente formali o di facciata – per assicurare la distinzione dei compiti soprattutto all'interno di quegli enti che, come le diocesi e le parrocchie, hanno un regime monocratico, ricadendo sul titolare dell'ufficio, nel caso il vescovo e il parroco, la facoltà di assumere le decisioni e la conseguente responsabilità, solo mitigata dal meccanismo dei controlli canonici sugli atti che eccedono l'amministrazione ordinaria.

MAURO RIVELLA

ATTI DELLA SANTA SEDE

SEGRETERIA DI STATO, *Rescritto sulle Norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione*, 7 marzo 2016, «L'Osservatore Romano» 11 marzo 2016, p. 7.*

IL Sommo Pontefice Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato, il giorno 4 del mese di marzo dell'anno del Signore 2016, ha approvato le nuove "Norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione", abrogando quelle precedenti approvate da San Giovanni Paolo II il 20 agosto 1983.

Il Sommo Pontefice ha disposto che le suddette Norme, allegate al presente Rescritto, siano promulgate e pubblicate sull'Osservatore Romano, stabilendo che le medesime entrino in vigore *ad experimentum* per tre anni a partire dalla data di approvazione.

Dal Vaticano, 7 marzo 2016

PIETRO CARD. PAROLIN
Segretario di Stato

NORME SULL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLE CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE

PREMESSA

Le Cause di beatificazione e canonizzazione, che per la loro complessità richiedono molto lavoro, comportano spese per la divulgazione della conoscenza della figura del Servo di Dio o Beato, per l'inchiesta diocesana o eparchiale, per la fase romana e, infine, per le celebrazioni di beatificazione o canonizzazione.

Per quanto riguarda la fase romana, la Sede Apostolica, data la natura peculiare di bene pubblico delle Cause, ne sostiene i costi, a cui gli Attori partecipano tramite un contributo, e vigila perché gli onorari e le spese siano contenuti e tali da non ostacolarne il proseguimento.

I. BENI DELLA CAUSA E DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRATORE

1. L'Attore, dopo l'accettazione del supplice libello, costituisce un fondo di beni per le spese della Causa.

* Vedi, alla fine del documento, la nota di J. MIÑAMBRES, *Amministrazione dei fondi per le cause di canonizzazione*.

2. Il fondo costituito per una Causa di beatificazione e canonizzazione, proveniente da offerte sia di persone fisiche sia di persone giuridiche, viene considerato, a motivo della sua natura particolare, “fondo di Causa pia”.

3. L’Attore, con il consenso del Vescovo o dell’Eparca, nomina l’Amministratore del fondo. Il Postulatore Generale può svolgere l’incarico di Amministratore.

4. Per le Cause in corso nella fase romana, il Postulatore comunica alla Congregazione delle Cause dei Santi la nomina dell’Amministratore.

II. L’AMMINISTRAZIONE

5. L’Amministratore è tenuto ad osservare le norme riguardanti l’amministrazione dei beni delle Cause pie.¹ In particolar modo egli deve:

- a. rispettare scrupolosamente l’intenzione degli offerenti;²
- b. tenere una contabilità regolarmente aggiornata;
- c. redigere annualmente i bilanci, preventivo (entro il 30 settembre) e consuntivo (entro il 31 marzo), da presentare all’Attore per la dovuta approvazione;
- d. inviare al Postulatore copia dei bilanci approvati dall’Attore.

6. Le Postulazioni Generali tengono distinte le contabilità delle singole Cause.

7. Qualora l’Attore intenda utilizzare anche una sola parte dei beni per scopi diversi dalla Causa dovrà ottenere l’autorizzazione della Congregazione delle Cause dei Santi.

8. L’Attore, ricevuto il bilancio, dopo averlo approvato tempestivamente, ne invia copia all’Autorità competente per la vigilanza di cui al numero 9.

III. VIGILANZA SULL’AMMINISTRAZIONE

9. L’autorità competente a vigilare, per la fase diocesana o eparchiale e per quella romana, è:

- a. il Vescovo diocesano, l’Eparca o chi ad essi è equiparato dal diritto, nell’ambito della sua giurisdizione;³
- b. il Superiore Maggiore per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, nell’ambito della sua giurisdizione;
- c. altra autorità ecclesiastica.⁴

¹ Cf. CIC cc. 1282; 1284-1289; 1299-1310; CCEO cc. 1020 §§1-2; 1028-1033; 1043-1054.

² Cf. CIC cc. 1267 §3 e 1300; CCEO cc. 1016 e 1044.

³ Cf. CIC c. 1276; CCEO c. 1022.

⁴ Per quanti non soggetti alla giurisdizione di cui al n. 9 a-b, quali per esempio gli Enti o Organismi direttamente collegati alla Sede Apostolica, alle Conferenze Episcopali...

10. La vigilanza viene esercitata su tutti i movimenti inerenti la Causa, sia in entrata che in uscita.

11. L'autorità competente a vigilare annualmente revisiona, approva i bilanci della Causa e ne invia copia alla Congregazione delle Cause dei Santi.

12. La Congregazione delle Cause dei Santi come alta autorità di vigilanza:

- a. può richiedere in qualsiasi momento all'Amministratore, come anche al Postulatore e all'Attore della Causa, ogni informazione finanziaria e relativa documentazione a supporto;
- b. verifica i bilanci pervenuti dalle autorità competenti di cui al numero 9;
- c. controlla, durante la fase romana, gli onorari e ogni altra spesa in base a quanto stabilito dalla medesima Congregazione.

13. L'Amministratore è tenuto a seguire in modo diligente tutte le norme emesse dalla Congregazione delle Cause dei Santi riguardanti l'attività amministrativo-finanziaria di una Causa.

14. In caso di inadempienze o di abusi di natura amministrativo-finanziaria da parte di quanti partecipano allo svolgimento della Causa, la Congregazione delle Cause dei Santi interviene disciplinarmente.⁵

IV. CONTRIBUTO DELL'ATTORE ALLA SEDE APOSTOLICA

15. Per la fase romana, all'Attore è richiesto un contributo stabilito dalla Congregazione delle Cause dei Santi e comunicato tramite il Postulatore, da corrispondere in diversi tempi, come specificato nei numeri 16-17. Qualora si rendesse necessario, possono essere richiesti eventuali contributi straordinari.

16. In vista del riconoscimento del martirio o dell'eroicità delle virtù o del dottorato, il contributo è ripartito in quattro tempi:

- a. alla consegna degli Atti dell'Inchiesta diocesana o eparchiale;
- b. alla richiesta della nomina del Relatore;
- c. alla consegna della Positio;
- d. prima del Congresso Peculiare dei Teologi.

17. In vista del riconoscimento del presunto miracolo, il contributo è ripartito in tre tempi:

- a. alla consegna degli Atti dell'Inchiesta diocesana o eparchiale;
- b. prima della Consulta Medica;
- c. prima del Congresso Peculiare dei Teologi.

18. I contributi, che non comprendono il costo della stampa della Positio, devono pervenire tramite bonifico bancario sul conto corrente della Con-

⁵ Cf. CIC cc. 1377, 1386, 1399; CCEO cc. 1449-1463.

gregazione delle Cause dei Santi, alla quale occorre inviare il documento riguardante l'avvenuta operazione.

19. Celebrata la beatificazione o la canonizzazione, l'Amministratore del fondo rende conto dell'amministrazione complessiva dei beni per la debita approvazione (cf. numeri 8-12).

20. Dopo la canonizzazione:

- a. la Congregazione delle Cause dei Santi, a nome della Sede Apostolica, dispone dell'eventuale rimanenza del fondo, tenendo presenti le richieste di utilizzo da parte dell'Attore e le esigenze del "Fondo di Solidarietà";
- b. adempiuto quanto prescritto dal n. 20 a, il fondo della Causa e la Postulazione cessano di esistere.

V. FONDO DI SOLIDARIETÀ

21. Presso la Congregazione delle Cause dei Santi è costituito un "Fondo di Solidarietà" che viene alimentato con offerte libere degli Attori o di qualsiasi altra fonte, oltre a quanto può provenire dal disposto del n. 20 a.

22. Nei casi in cui vi sia reale difficoltà a sostenere i costi di una Causa in fase romana, l'Attore può chiedere un contributo alla Congregazione delle Cause dei Santi per il tramite dell'Ordinario competente. Questi, prima di inviare l'eventuale richiesta, verifichi la posizione economico-finanziaria del fondo e l'impossibilità di alimentarlo con il reperimento di ulteriori sussidi. La Congregazione delle Cause dei Santi valuterà caso per caso.

VI. ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME

23. Le presenti Norme entrano in vigore *ad experimentum* per tre anni a partire dalla data dell'approvazione da parte dell'Autorità competente, abrogata ogni altra norma contraria.

Angelo Card. Amato, S.D.B.

Prefetto

+ Marcello Bartolucci

Segretario

AMMINISTRAZIONE DEI FONDI PER LE CAUSE DI CANONIZZAZIONE

SOMMARIO: 1. Ambito di applicazione delle norme. – 2. Finalità delle norme. – 3. La natura giuridica del "fondo" della causa. a) La natura delle cause pie. b) Le fondazioni non autonome. c) I fondi diocesani. – 4. Obbligo di costituzione del fondo. – 5. Amministrazione del fondo. – 6. Controllo e vigilanza. – 7. Il "contributo alle spese". – 8. Il Fondo di Solidarietà.

IL rescritto del Segretario di Stato promulga le nuove norme della Congregazione delle Cause dei Santi per l'amministrazione dei beni necessari per tali cause, approvate dal Sommo Pontefice il 4 marzo 2016 e pubblicate su «L'Osservatore Romano» del 11 marzo 2016. Le norme sono entrate in vigore il giorno dell'approvazione (il 4 marzo) *ad experimentum* per tre anni. Come si dice nel rescritto, sostituiscono le precedenti Norme per l'amministrazione dei beni delle cause di canonizzazione, pubblicate il 20 agosto 1983 dall'allora Sacra Congregazione per le Cause dei Santi.¹

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME

Dalla "Premessa" del testo che commentiamo si potrebbe evincere che le sue prescrizioni riguardano le cause di beatificazione e canonizzazione arrivate alla "fase romana", cioè all'esame da parte della Congregazione dopo la fine della "fase diocesana o eparchiale"². Dal n. 4, invece, delle stesse norme, si potrebbe trarre altra conclusione, perché in riferimento alla costituzione del fondo e alla nomina del suo amministratore, questa norma stabilisce che «per le Cause in corso nella fase romana, il Postulatore comunica alla Congregazione delle Cause dei Santi la nomina dell'Amministratore», lasciando intendere che le norme precedenti (nn. 1-3) debbano essere applicate anche nella "fase diocesana". Tuttavia, l'esplicito riferimento alla "fase romana" della "Premessa" è nuovo rispetto alle norme precedenti,³ citate nel rescritto del Segretario di Stato, e, quindi, sembra lecito concludere che la Congregazione voglia dare norme soltanto per la fase delle cause di canonizzazione che si svolge a Roma (il primo paragrafo della Premessa menziona diverse fasi successive: divulgazione della fama di santità, fase diocesana, fase romana, beatificazione e canonizzazione).

Le norme stesse non stabiliscono se riguardano anche le cause già in corso presso la Congregazione. In linea di massima sembrerebbe di no, giacché «le

¹ SACRA CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, Norme "Le cause di canonizzazione" per l'amministrazione dei beni delle cause di canonizzazione, 20 agosto 1983, in *Enchiridion Vaticanum*, S1, 875-881, p. 799-802.

² Per lo svolgimento della fase diocesana o eparchiale delle cause di canonizzazione, oltre alle Norme da osservarsi nelle inchieste diocesane nelle cause dei santi, del 7 febbraio 1983 («AAS», 75 [1983], pp. 396-403), la stessa Congregazione delle Cause dei Santi aveva pubblicato una Istruzione, *Sanctorum Mater*, il 17 maggio 2007 (vedi il testo latino e italiano con commenti di J. L. Gutiérrez e di J. A. Araña, in *Norme procedurali canoniche commentate*, a cura di M. del Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres, Roma 2013, pp. 713-796).

³ Il testo recitava: «Le cause di canonizzazione, che per la loro complessità richiedono molto lavoro da parte di non poche persone, comportano grandi spese sia per l'istruzione dei processi che, successivamente, per gli studi, la stampa delle *Positiones* sulle virtù o il martirio nonché sui miracoli, le relative discussioni e, infine, per le cerimonie di beatificazione e di canonizzazione».

leggi riguardano le cose future, non le cose passate, a meno che non si disponga nominatamente in esse delle cose passate» (can. 9 CIC). Anche se qui non si tratta di una legge in senso formale, dal punto di vista dell'aggiornamento normativo dell'ordinamento, e da quello più sostanziale del rispetto dei diritti e delle posizioni giuridiche quesite, risulterebbe strano che queste norme venissero applicate a cause che sono già in corso. Se, invece, come sembra il caso, le norme cercano di arginare pratiche discutibili già all'opera nelle cause aperte in seno alla Congregazione, allora parrebbe conveniente applicarle dal giorno della loro entrata in vigore a tutte le cause in corso a quella data, con la flessibilità necessaria per adeguare quanto già realizzato sull'amministrazione dei beni delle cause avviate in precedenza a queste nuove esigenze normative. Tuttavia, in questa seconda ipotesi, che ci sembra la più plausibile, sarebbe stato più adeguato fare un riferimento esplicito ("nominatamente") alle cause già in corso.

2. FINALITÀ DELLE NORME

Il proposito delle norme pare essere quello di mettere ordine e rendere più trasparente la gestione dei beni necessari per portare avanti una causa di beatificazione o di canonizzazione presso la Congregazione delle Cause dei Santi. La "Premessa" delle Norme sottolinea la natura di "bene pubblico" delle cause di beatificazione e canonizzazione e la loro complessità che richiede molto lavoro e comporta spese considerevoli sia nella fase diocesana che in quella romana, nonché nelle celebrazioni liturgiche della beatificazione e della canonizzazione. In considerazione di tutto ciò, nella fase romana la Santa Sede sostiene i costi della causa, chiedendo agli attori un contributo, e vigila perché le spese siano contenute e non ostacolino il proseguimento delle procedure. Quindi, le nuove Norme cercano di ribadire, da una parte, la natura pubblica delle cause di canonizzazione e, dall'altra, mettono le basi perché l'aspetto economico, comunque presente anche in queste cause, non sia di ostacolo al loro avvio o proseguimento. Al contempo, le Norme mirano anche a mettere ordine nell'amministrazione dei fondi necessari per portarle avanti, e ad evitare che possano darsi casi di uso improprio di tali risorse.

3. LA NATURA GIURIDICA DEL "FONDO" DELLA CAUSA

L'oggetto delle Norme riguarda, quindi, l'ordinazione delle risorse materiali necessarie per portare avanti le cause. In tal senso, la prima previsione riguarda la costituzione da parte dell'attore di un fondo specifico (n. 1) formato con i beni offerti dai fedeli o da altri soggetti.⁴ Questo fondo viene

⁴ È da tenere presente che «le libere offerte dei fedeli per il prosieguo di una causa sono state considerate, in un certo senso, un segno concreto della fama di santità o di martirio, go-

descritto come “fondo di causa pia” (n. 2). La dicitura, come tale, anche se virgolettata nel testo delle norme, non compare nella legislazione canonica universale⁵. Le cause pie sono trattate dal Codice di Diritto canonico nei can. 1299 e successivi. Tra di esse sono annoverate anche le fondazioni pie (cfr. soprattutto can. 1303). Invece, il termine “fondo” è adoperato dal Codice di Diritto canonico soltanto in riferimento alla costituzione di alcune masse di beni destinate a determinati scopi all’interno dell’organizzazione diocesana (can. 1274 e 1275). Dal testo delle Norme proposte, i fondi per le cause di beatificazione sembrano profilarsi con tratti mutuati dai diversi istituti: le cause pie, le fondazioni non autonome e i fondi diocesani, con i quali presenta qualche analogia.

a. *La natura delle cause pie*

La nozione di causa pia trae origine dal Diritto romano giustiniano e include tradizionalmente sia gli atti di liberalità *pro bono animae*, sia anche gli istituti o i luoghi che ricevono tali liberalità (ospedali, confraternite, chiese, ecc.).⁶ Nel contesto delle norme per l’amministrazione dei beni delle cause di beatificazione e canonizzazione, l’attribuzione al fondo della natura di causa pia appare funzionale a ribadire il vincolo di destinazione. Il can. 1300 del Codice ricorda che «le volontà dei fedeli che donano o lasciano i propri averi per cause pie sia con atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte, una volta legittimamente accettate devono essere scrupolosamente adempiute, anche circa il modo dell’amministrazione e dell’erogazione dei beni (...)». Garanzia di scopo dei beni costituenti il fondo e della loro gestione che viene affidata all’Ordinario dal canone successivo, conferendogli ampie possibilità di intervento («anche con la visita») che non rientrano nella disposizione di chi trasmette beni alla causa pia (can. 1301 § 3).

La causa pia descrive talvolta la destinazione di beni ad un’opera di religione, come sembra già fare nel diritto romano, di modo che ogni atto di disposizione con uno scopo di religione o di beneficenza, mediante un legato o una donazione, costituiva una pia causa. Altre volte, invece, si riferisce più al destinatario di tali atti di disposizione (un luogo sacro, un monastero,

duta dal Servo di Dio tra i fedeli) (CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, *Le cause dei santi. Sussidio per lo “Studium”*, a cura di V. Criscuolo, D. Ols, R. Sarno, 3 ed., Città del Vaticano 2014, pp. 259-260).

⁵ Probabilmente è stata presa dal testo delle norme precedenti (*Normae servandae*, cit., EV, S1, 876), che spiegavano la provenienza dei beni delle cause parlando in primo luogo delle «elargizioni e offerte dei fedeli in vista della canonizzazione di un servo di Dio», e stabilivano che «a motivo della natura particolare dei fondi così raccolti, essi vanno considerati come fondi di cause pie».

⁶ Cfr. J. M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, *Causa pia*, in *Diccionario general de Derecho canónico*, I, Cizur Menor 2012, pp. 972-975.

un ospedale, ecc.). Nel Codice di Diritto canonico, l'uso del termine "causa pia" sembra riferirsi più spesso agli istituti destinatari degli atti di liberalità, mentre le liberalità stesse sono denominate "pie volontà".⁷

Il riferimento alla natura di "fondo di causa pia" riportato dal n. 2 delle norme che commentiamo riguardo ai beni necessari per portare avanti la causa di beatificazione o canonizzazione, connota la causa stessa (il "processo") come una "causa pia" appunto nel senso in cui il termine è adoperato dal Codice di Diritto canonico, che a sua volta è finanziata con le pie volontà che riceve.

b. *Le fondazioni non autonome*

Tra le "cause pie" o le "pie volontà", il Titolo iv del Libro v del Codice menziona espressamente, già nel titolo, le pie fondazioni (*De piis voluntatibus in genere et de piis foundationibus*). Le fondazioni canoniche sono di due tipi principali, quelle autonome e quelle non autonome⁸. Le fondazioni autonome costituiscono nuove persone giuridiche di base patrimoniale (cfr. can. 1303 § 1, 1°) e, anche se sono l'istituto "tipico" di carattere fondazionale per antonomasia, in questo momento ci interessano di meno, perché il fondo delle cause di canonizzazione non acquista personalità giuridica e, quindi, non è sicuramente una fondazione autonoma.⁹

Le fondazioni non autonome, invece, sono descritte dal legislatore come «i beni temporali, comunque devoluti ad una persona giuridica pubblica, con l'onere per un ampio spazio di tempo, da determinarsi dal diritto particolare, della celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui al can. 114 § 2, in ragione dei redditi annui» (can. 1303 § 1, 2°). La caratteristica principale di queste fondazioni è la loro costituzione presso una persona giuridica già esistente, che la gestisce e in qualche modo ne beneficia durante il tempo della gestione. Al termine del tempo stabilito, i beni della fondazione andranno ad integrare il patrimonio corrispondente, secondo quanto previsto dal can. 1303 § 2. La gestione della fondazione non dovrebbe contemplare la diminuzione della dote della fondazione, in quanto le opere si finanziano con i «redditi annui». Tuttavia, l'adempimento della volontà del fondatore è prioritario; per questo motivo, la riduzione degli oneri segue un regime legale piuttosto complesso e garantista (cfr. can. 1308-1310).

La difficoltà perché il "fondo" possa rientrare nella qualifica legale di "fon-

⁷ Cfr. J. M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, *Causa pia*, DGDC, I, p. 973.

⁸ Vi sono altri istituti simili che in questo momento non ci interessano. Cfr. J. MIÑAMBRES, *Fondazioni pie e figure affini*, «Ius Ecclesiae», 21 (2009), pp. 333-346.

⁹ Anche se nulla impedirebbe che fosse eretta o approvata una fondazione canonica autonoma (pubblica o privata) che abbia come scopo il sostegno di una o più cause di canonizzazione.

dazione non autonoma” riguarda soprattutto l’individuazione del soggetto pubblico presso il quale essa dovrebbe essere costituita: l’attore? (soltanto se è persona giuridica); oppure la Congregazione? In ogni caso, tutte le soluzioni presentano aspetti di forzatura della figura delineata dai canoni.

c. I fondi diocesani

Il legislatore canonico ha previsto la configurazione di alcuni “fondi” nelle diocesi.¹⁰ Si tratta del fondo che si destina a provvedere «al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi» (can. 1274 § 1) e di un altro che permetta al vescovo di «soddisfare agli obblighi verso le altre persone che servono la Chiesa e andare incontro alle varie necessità della diocesi» (can. 1274 § 3). Il primo è di costituzione obbligatoria nelle singole diocesi «a meno che non si sia provveduto ai medesimi [chierici] diversamente» (can. 1274 § 1). Il secondo è da costituirsi «nella misura in cui è necessario» (can. 1274 § 3). Inoltre, si sollecitano le conferenze episcopali a costituire un “istituto” per provvedere alla sicurezza sociale dei chierici (can. 1274 § 2), non un “fondo” diocesano, quindi, ma un istituto nazionale. Tuttavia, il §4 dello stesso canone designa “istituto” anche il “fondo comune” del §3. L’ultimo paragrafo del canone denomina “istituti” tutte le figure dei paragrafi precedenti: «§5. Questi istituti, se possibile, siano costituiti in modo che ottengano anche il riconoscimento da parte del diritto civile». Il canone successivo stabilisce il regime che deve seguire il «fondo dei beni che provengono da diverse diocesi» (can. 1275).

Come si vede, la denominazione “fondo” non è né chiara né costante nella legislazione universale della Chiesa latina, e non pare riguardare una definizione tecnica legale. Potrebbe essere letta agevolmente in senso “comune”, vale a dire, come viene di solito adoperata nel linguaggio corrente in ambito economico. Di solito s’intende per “fondo” l’insieme di beni, soprattutto capitali, separati per uno scopo e gestiti in vista dello stesso scopo. Molto spesso essi possono anche conformare una contabilità distinta, ma agiscono sempre all’interno della personalità giuridica del soggetto che li accantona. In questo senso, si potrebbe parlare di “fondo sostentamento clero” o di “fondo comune” come di accantonamenti di risorse diocesane destinate agli scopi previsti dal legislatore nei canoni che commentiamo.

Per quanto riguarda le norme sulle canonizzazioni, esse adoperano la dicitura “fondo” sia per riferirsi ai fondi che devono costituire gli attori (cfr. n.

¹⁰ Alcuni autori hanno attribuito a questi “fondi” la qualifica di “fondazioni”: cfr., tra gli altri, V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Bologna 1995, p. 173; Z. COMBALÍA, *commento al can. 1274*, in A. MARZOÀ, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (coord.), *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, IV/1, Pamplona 1996, p. 111; J.-P. SCHOUPE, *Elementi di Diritto patrimoniale canonico*, seconda ed. ampliata, Milano 2008, p. 189.

1), sia per regolare il “fondo di solidarietà” (cfr. nn. 21-22). Questo secondo “fondo di solidarietà” è costituito «presso la Congregazione delle Cause dei Santi» (n. 21), mentre i primi “fondi” sono formati dagli attori; nel primo caso una persona giuridica, la Santa Sede, ne è il titolare e lo amministra; nella seconda ipotesi, esso può essere costituito anche da un semplice fedele o addirittura probabilmente perfino da un non battezzato.¹¹ Il fondo di solidarietà costituito da beni ecclesiastici di titolarità di una persona giuridica canonica pubblica, la Congregazione appunto (o, se si preferisce, la Santa Sede); i fondi delle cause integrati da beni di diversa qualifica giuridica: ecclesiastici, se appartenenti a persone giuridiche pubbliche (cfr. can. 1257), ma anche non ecclesiastici e addirittura “privati”, beni di persone che mandano avanti una causa di canonizzazione senza alcuna qualifica giuridica canonica specifica rilevante per quanto riguarda la natura dei beni. Il fatto che alla fine della causa i beni tornino all’attore comporta che i beni non sono talmente attratti dalla loro destinazione alla causa da cambiare natura giuridica, ma piuttosto rimangono quello che erano: ecclesiastici se appartenevano a una persona giuridica pubblica, e non ecclesiastici nelle altre ipotesi (cfr. n. 2 delle norme).

In conclusione di quanto fin qui detto si potrebbe affermare che i “fondi” delle cause di beatificazione e canonizzazione sono sicuramente accantonamenti di risorse materiali costituiti per sostenere le spese della causa. Essi sono garantiti, per quanto riguarda la loro destinazione, come lo sono le “cause pie” nella legislazione del Codice di Diritto canonico. Meno sicuro è quello che accade alla “titolarità” dei beni che costituiscono il “fondo”. Sembrerebbe che essi rimangano nel perimetro di dominio dell’attore della causa e non cambino *nomen iuris* (non giungono, ad esempio, a denominarsi “ecclesiastici”) per il fatto di costituire il fondo. I beni del fondo saranno quindi ecclesiastici o meno a seconda della natura giuridica canonica (pubblica o meno) del soggetto che li ha nella propria titolarità. Ad ogni modo, cambia sempre il regime giuridico di tali beni, che non saranno più nella piena disponibilità del loro titolare per scopi diversi da quelli che hanno portato alla costituzione del “fondo”, fino alla conclusione della causa di canonizzazione.

¹¹ In realtà, stando alla legislazione vigente, non pare che un non battezzato possa costituirsi attore di una causa di beatificazione. L’istruzione *Sanctorum Mater* per lo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali nelle cause dei santi stabilisce: «Può costituirsi attore della causa anche una persona fisica, ossia chiunque faccia parte del popolo di Dio (...)» (art. 10 § 2). Tuttavia, nella società odierna e con il clima di dialogo inter-religioso e con i non cristiani generatosi negli ultimi decenni, non sarebbe impossibile prospettare una cosa del genere almeno in alcune ipotesi. Si veda il recente ed approfondito lavoro di BURKHARD JOSEF BERKMANN, *Nichtchristen im Recht der katholischen Kirche*, Wien 2017.

4. OBBLIGO DI COSTITUZIONE DEL FONDO

Anche se le norme danno indicazioni specifiche per la “fase romana” (vedi in “Premessa” alle norme stesse), l’obbligo di costituire il fondo della causa pare sorga con l’inizio della istruzione diocesana, dopo l’accettazione del “suppliche libello” (n. 1). Per questo motivo, l’autorità che acconsente alla nomina dell’amministratore è il vescovo o l’eparca (n. 3), che è chi riceve il *supplex libellus* dell’attore tramite il postulatore.¹² Questa norma introduce una novità nella gestione delle risorse della causa. Prima, per la fase diocesana, l’istruzione *Sanctorum Mater* prevedeva che l’amministratore fosse il postulatore: «Il postulatore amministra, secondo le norme date dalla Congregazione, i beni offerti per la causa» (art. 18).¹³ Con le nuove norme sembrerebbe che soltanto il “postulatore generale” (cfr. n. 3) possa svolgere simultaneamente la funzione di amministratore dei beni della causa.¹⁴ Di fatti, l’amministratore svolge anche una funzione di collegamento tra attore e postulatore; tra i suoi obblighi figura quello di «inviare al postulatore copia dei bilanci approvati dall’attore» (n. 5 d).

L’ammontare minimo richiesto per la costituzione del fondo della causa non è espresso dalle norme. L’unica indicazione data dall’istr. *Sanctorum Mater* è che il vescovo è tenuto a verificare la capacità dell’attore di assumere gli impegni inerenti al suo ruolo (cfr. art. 11 § 2). Per la fase romana, vi è un riferimento all’ammontare del fondo nella norma del n. 15, che tuttavia prevede soltanto che sia richiesto all’attore un contributo «stabilito dalla Congregazione delle Cause dei Santi», lasciando così alla Congregazione la discrezionalità di decidere volta per volta, e aggiunge che «possono essere richiesti eventuali contributi straordinari». La somma che costituisce il fondo della causa per la fase romana sarà, quindi, decisa discrezionalmente dalla Congregazione in ogni singolo caso.

Ad ogni modo, al n. 1, le norme ribadiscono l’obbligo della costituzione del fondo: «l’attore (...) costituisce un fondo di beni per le spese della cau-

¹² Prima di avviare l’inchiesta, «l’attore, con mandato redatto a norma del diritto, nomina un procuratore, ossia il postulatore per la fase diocesana o eparchiale della causa» (art. 12 § 1 istr. *Sanctorum Mater*).

¹³ Tale era anche la prassi della Congregazione: «Un altro compito del postulatore è amministrare i beni della causa» (CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, *Le cause dei santi. Sussidio per lo “Studium”, cit., p. 259*).

¹⁴ La figura del “postulatore generale” è descritta in questi termini: «Per motivi d’ordine pratico, un Istituto Religioso o un ente giuridico clericale e/o laicale può avvalersi di un Postulatore per tutte le cause appartenenti allo stesso ente, cioè il Postulatore Generale. La nomina del Postulatore Generale, che è sempre esclusivo diritto dell’attore, deve essere approvata dall’autorità ecclesiastica competente, cioè dalla Congregazione delle Cause dei Santi» (CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, *Le cause dei santi. Sussidio per lo “Studium”, cit., pp. 260-261*).

sa». ¹⁵ Non pare che si possa procedere senza la costituzione di tale fondo, malgrado la dichiarazione in premessa che «la Sede Apostolica, data la natura peculiare di bene pubblico delle Cause, ne sostiene i costi, a cui gli Attori partecipano tramite un contributo». L'obbligatorietà della costituzione del fondo della causa è confermata dalla previsione di instaurare un "Fondo di solidarietà" presso la Congregazione (vedi n. 21 e 22), destinato a prendersi carico, almeno parzialmente, delle cause che non possano garantire la totale copertura delle spese. ¹⁶

5. AMMINISTRAZIONE DEL FONDO

Una volta costituito il "fondo della causa", esso sarà amministrato secondo le norme previste per l'amministrazione dei beni ecclesiastici. Logicamente, ciò non vuol dire che i beni stessi diventino ecclesiastici a norma del can. 1257, ma significa che la loro amministrazione seguirà i canoni previsti per quella tipologia di beni. Il n. 5 delle norme contiene un riferimento, in nota, ai canoni relativi all'amministrazione dei beni ecclesiastici, incluso il can. 1282 che stabilisce che gli amministratori «sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto». Poi sono riportati anche i canoni che stabiliscono gli obblighi e i diritti degli amministratori di beni ecclesiastici (can. 1284-1289), e inoltre tutti i canoni del Titolo IV del Libro V che riguardano le pie volontà e le pie fondazioni (can. 1299-1310). Nel parlare delle offerte, lo stesso n. 5 al capoverso a., include nella nota, oltre al can. 1300 già citato nella nota precedente, il can. 1267 § 3, entrambi a garanzia della destinazione delle offerte. ¹⁷ Non sono menzionati, invece, i canoni che stabiliscono la distinzione di regime giuridico tra gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (can. 1281), quello che stabilisce gli adempimenti da compiere prima di iniziare l'amministrazione (can. 1283) e i canoni relativi all'alienazione e atti equiparati (can. 1291-1296).

¹⁵ Alcuni autori segnalano come il finanziamento della causa nelle sue diverse fasi costituisca tratto definitorio della posizione dell'attore: «Deve essere considerata come premimente la responsabilità dell'attore di seguire la causa fino alla sua conclusione. L'implicanza pratica di questa definizione è che l'attore assume anche la responsabilità della causa nelle sue fasi diocesana o eparchiale e romana, ed in tutti i suoi aspetti e, in modo particolare, quello finanziario» (CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, *Le cause dei santi. Sussidio per lo "Studium"*, cit., pp. 257-258).

¹⁶ Non viene stabilita la procedura per la richiesta di sostegno al "Fondo di solidarietà", né chi possa decidere sulla possibilità di chiederlo o sulla quantità che esso apporgerà al fondo della causa. La prassi della Congregazione determinerà questi aspetti.

¹⁷ Per facilitare la consultazione riportiamo il testo di questi canoni. Can. 1300. «Le volontà dei fedeli che donano o lasciano i propri averi per cause pie sia con atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte, una volta legittimamente accettate devono essere scrupolosamente adempiute, anche circa il modo dell'amministrazione e dell'erogazione dei beni (...)». Can. 1267 § 3. «Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine».

Gli obblighi principali dell'amministratore del fondo consistono nel garantire la destinazione dei beni allo scopo di mandare avanti la causa di beatificazione o canonizzazione (n. 5.a), tenere la contabilità (n. 5.b), redigere i bilanci (n. 5.c) e rendere conto al postulatore e all'attore del suo operato (n. 5.d). Il n. 7 ricorda che neanche l'attore può distrarre beni dal fondo della causa per altre necessità diverse dalla causa stessa senza «l'autorizzazione della Congregazione delle Cause dei Santi». E il n. 13 aggiunge un riferimento alla capacità normativa della Congregazione e stabilisce che «l'amministratore è tenuto a seguire in modo diligente tutte le norme emesse dalla Congregazione (...) riguardanti l'attività amministrativo-finanziaria di una Causa», capacità normativa che riguarda soltanto la produzione di strumenti di carattere amministrativo giacché la Congregazione è priva di potestà legislativa.¹⁸

La condizione di amministratore e, quindi, gli obblighi stabiliti per adempiere alla sua funzione rimangono fino alla beatificazione o canonizzazione, dopo le quali gli amministratori devono rendere conto di tutto quanto hanno fatto (cfr. n. 19). La chiusura del fondo della causa avviene una volta che la Congregazione abbia disposto delle rimanenze (cfr. n. 20). In queste norme per la chiusura del fondo pare insinuarsi la percezione di un cambiamento di titolarità dei beni in favore della Congregazione, che è chi può disporre «dell'eventuale rimanenza del fondo» (n. 20 a). In tale ipotesi ermeneutica, i beni dei fondi delle cause parrebbero beni ecclesiastici collocati nella disponibilità della Santa Sede, il che renderebbe ogni destinazione ad utilizzo da parte di altri soggetti, anche l'attore, un'alienazione o almeno un atto assimilato alle alienazioni dal can. 1295. Ci sembra però, che l'uso del verbo "disporre" nella norma del n. 20 a, non implichi la capacità di disposizione in senso tecnico, ma piuttosto la possibilità da parte della Congregazione di organizzare le cose nel modo previsto dal legislatore, senza cambiamento di titolarità dei beni.

6. CONTROLLO E VIGILANZA

Il capitolo delle norme sulla vigilanza inizia con un nuovo riferimento alla fase diocesana. Come abbiamo già detto, l'ambito di applicazione di queste norme non risulta sempre chiaro. Comunque, il n. 9 identifica le autorità preposte alla vigilanza sull'amministrazione del fondo della causa. In primo luogo, il vescovo diocesano o l'eparca e coloro che sono ad essi equiparati dal diritto (n. 9.a).¹⁹ La norma richiama in nota il can. 1276 che stabilisce

¹⁸ Sulla produzione di norme amministrative in diritto canonico, cfr. J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2007, pp. 85-114.

¹⁹ «Nel diritto sono equiparati al Vescovo diocesano, a meno che non risulti diversamente per la natura della cosa o per una disposizione del diritto, coloro che presiedono le altre co-

le competenze dell'ordinario per la vigilanza sull'amministrazione dei beni ecclesiastici.²⁰ Il richiamo rende la norma alquanto confusa perché, com'è noto, il vescovo diocesano non è che uno degli ordinari, anche nel territorio della diocesi. Anzi, il can. 134 esclude espressamente gli altri ordinari quando il testo di una norma menziona espressamente il vescovo diocesano.²¹ L'applicazione più logica di questa norma porterebbe a prescindere dal rinvio al can. 1276 fatto nella nota, almeno per quanto riguarda il soggetto (vescovo od ordinario), e quindi a ritenere che la vigilanza spetti soltanto al vescovo diocesano (o all'eparca) e non agli altri ordinari, a meno che non ricevano tale compito per delega dal vescovo.²² Invece, per il comma c. della stessa norma n. 9 è imprescindibile il contenuto della nota in calce, nella quale viene precisato che l'"altra autorità ecclesiastica" è quella cui spetta la vigilanza delle persone giuridiche direttamente collegate alla Sede Apostolica, alle Conferenze Episcopali, e agli altri enti che non rientrano nei commi a. e b.

L'oggetto della vigilanza è costituito dai movimenti dei flussi in entrata e in uscita del fondo della causa (cfr. n. 10). Certo, forse prima di cominciare i "movimenti", l'autorità dovrà valutare se la consistenza del fondo sia sufficiente per portare avanti la causa²³ o se occorra attingere al Fondo di Solidarietà, previsto ai nn. 21 e 22. Inoltre, l'autorità riceverà anche il rendiconto «dell'amministrazione complessiva dei beni» previsto dal n. 19 alla fine della causa.

I mezzi attraverso i quali l'autorità compie la vigilanza sull'amministrazione del fondo della causa sono principalmente i bilanci, che essa "revisiona" e "approva" (cfr. n. 11). A sua volta, il garante finale della buona amministrazione del fondo è la Congregazione, che riceve copia di tutti gli strumenti di

munità di fedeli di cui al can. 368» (can. 381 § 2). A sua volta, il can. 368 stabilisce «Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la prelatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente».

²⁰ Can. 1276. «§1. Spetta all'Ordinario di vigilare con cura sulla amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette (...)».

²¹ «Quanto viene attribuito nominatamente al Vescovo diocesano nell'ambito della potestà esecutiva, s'intende competere solamente al Vescovo diocesano e agli altri a lui stesso equiparati nel can. 381, §2, esclusi il Vicario generale ed episcopale, se non per mandato speciale» (can. 134 § 3).

²² Conferma questa interpretazione, il richiamo nella nota in calce del can. 1022 CCEO che attribuisce la vigilanza sull'amministrazione dei beni ecclesiastici all'eparca e non al Gerarca: «§1. È compito del Vescovo eparchiale vigilare sull'amministrazione di tutti i beni ecclesiastici che esistono dentro i confini dell'eparchia e che non sono sottratti alla sua potestà di governo (...)».

²³ Come abbiamo già segnalato, tale valutazione è espressamente prevista per l'avvio della fase diocesana dall'art. 11 della istr. *Sanctorum Mater*.

vigilanza approvati dalle altre autorità (cfr. n. 11) e «verifica i bilanci» (n. 12 b). Inoltre, la norma conferisce alla Congregazione la possibilità di intervenire “in qualsiasi momento”²⁴ per chiedere «ogni informazione finanziaria e relativa documentazione a supporto» (n. 12 a). Infine, la norma del n. 12 c attribuisce alla Congregazione la competenza per controllare le spese dei fondi e specificatamente “gli onorari” della fase romana. Questa competenza di controllo si situa in un contesto alquanto diverso dagli interventi precedenti. Fino a questo momento, le norme hanno stabilito i modi e l’oggetto della vigilanza da parte della Congregazione. In questo comma, invece, viene attribuito un intervento di controllo.²⁵

In talune circostanze la Congregazione per le Cause dei Santi «interviene disciplinarmente» (n. 14), vale a dire, con sanzioni penali, a quanto si desume dai canoni citati in calce alla norma: il can. 1377 che prevede il delitto di alienazione di beni ecclesiastici senza licenza; il can. 1386 che punisce la corruzione e la concussione;²⁶ e il can. 1399, norma generale di chiusura del Libro VI del Codice di Diritto canonico, che consente la punizione con giusta pena delle violazioni esterne delle leggi divine o canoniche «quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali». Anche in questo caso, come succedeva con la produzione di norme amministrative, le procedure di imposizione delle pene sono di natura amministrativa e non giudiziaria, nel rispetto della natura della Congregazione che non è un tribunale.

7. IL “CONTRIBUTO ALLE SPESE”

La quarta parte delle norme in esame riguarda il «Contributo dell’Attore alla Sede Apostolica», e cioè il nocciolo del documento, come indicato dalla Premessa: «(...) gli Attori partecipano tramite un contributo (...)». La natura di questo “contributo” non è specificata, forse una tassa, in modo analogo a quello che avviene con i processi giudiziari, ma con la possibilità di valutare volta per volta se, chi e quando lo debba versare, cioè con una discrezionali-

²⁴ Qui torna il dubbio sul riferimento delle norme alla sola “fase romana” o all’intera causa fin dalla fase diocesana o eparchiale di cui abbiamo già parlato. Certamente, la Congregazione può intervenire almeno durante la fase romana, come espressamente stabilito dal comma c di questo n. 12.

²⁵ Non ci sembra questo il luogo per una trattazione delle possibili differenze tra vigilanza e controllo che, tuttavia manifestano esigenze legali e di giustizia diverse.

²⁶ Sull’argomento, cfr. il recente D. CITO, *I beni al servizio della missione ecclesiale. Appunti sulla tutela penale a salvaguardia della loro destinazione*, in *Corresponsabilità e trasparenza nell’amministrazione dei beni della Chiesa*, a cura F. Lozupone, Ariccia 2015, pp. 187-207. Anche noi abbiamo studiato questi ed altri delitti in *La protezione penale della buona amministrazione dei beni temporali della Chiesa*, comunicazione al xv Congresso Internazionale di Diritto Canonico, *Crime and Punishment*, Washington D. C., 17-21 settembre 2014 (in corso di stampa).

tà di cui non godono i giudici ordinari. È vero che le cause di canonizzazione non risolvono problemi di giustizia in senso proprio, ma sono destinate alla proposta di un modo esemplare di vivere il cristianesimo. In questo senso, le esigenze di giustizia sono più difficili da individuare e la discrezionalità della Congregazione, della Santa Sede, è più ampia. Comunque, le norme precedenti non fissavano i “contributi” ma parlavano piuttosto di un “tariffario” che doveva seguire «il principio che le singole prestazioni devono essere compensate adeguatamente qualora le cause dispongano di fondi sufficienti». ²⁷ La nozione di “tariffa” forse è più adeguata ad una causa che non quella più generica di “contributo”, anche se poi la gestione di entrambe non cambi molto.

Per quello che ci riguarda in questo momento, la norma generale che apre la parte dedicata al contributo dell’attore stabilisce la necessità di richiedergli sempre «un contributo stabilito dalla Congregazione delle Cause dei Santi» e la possibilità di richiedergli anche «eventuali contributi straordinari» (n. 15).

La norma prevede quattro contributi “ordinari” per le procedure che portano al «riconoscimento del martirio o dell’eroicità delle virtù o del dottorato» (n. 16) e altri tre per «il riconoscimento del presunto miracolo» (n. 17). Tutti i contributi sono veri e propri pagamenti alla Congregazione tramite bonifico bancario sul suo conto corrente (n. 18). Nelle intenzioni della norma sembrano dover costituire le “uscite fisse” dal fondo della causa nella fase romana. Le altre “uscite” riguarderanno gli onorari, gli studi, le stampe, ecc.

8. IL FONDO DI SOLIDARIETÀ

La Congregazione per le Cause dei Santi ha tra i suoi compiti quello di amministrare un fondo per garantire che possano progredire le cause iniziate da attori con poche risorse economiche, quello che le norme del 1983 chiamavano «Fondo per le cause povere» e che adesso viene sotto il nome di Fondo di Solidarietà. ²⁸ I beni e diritti che costituiscono il Fondo sono beni ecclesiastici di titolarità della Santa Sede e gestiti dalla Congregazione. Il Fondo dovrebbe avere una contabilità a parte e dovrebbe essere sottoposto alle

²⁷ SACRA CONGREGAZIONE PER LE CAUSE DEI SANTI, *Norme “Le cause di canonizzazione” per l’amministrazione dei beni delle cause di canonizzazione*, 20 agosto 1983, in *Enchiridion Vaticanum*, S1, 880, p. 801.

²⁸ «Poiché ci sono delle cause che meritano di essere studiate, ma i cui attori, soprattutto per ragioni socio-economiche dei paesi di origine dei candidati alla canonizzazione, non sono in grado di coprire tutte le spese, mentre d’altra parte non poche cause dispongono di fondi superiori al necessario, è nello spirito evangelico che anche in questo campo i beni di chi ha più del necessario contribuiscano a portare avanti le cause “povere”, in vista del bene della Chiesa, e in modo speciale delle Chiese particolari variamente provate. A tal fine si auspica che venga potenziato il “Fondo per le cause povere” già esistente presso la S. Congregazione, al quale questa possa attingere per coprire il deficit delle cause bisognose» (*Ibidem*).

revisioni previste per i beni della Santa Sede da parte del Revisore generale e del Consiglio per l'Economia, con una qualche interazione anche con la Segreteria per l'Economia, normalmente attraverso il coordinamento generale della posizione economica della Congregazione.

Per "alimentare" il Fondo, la norma prevede le entrate da «offerte libere degli Attori o di qualsiasi altra fonte» (n. 21). Inoltre, quando vengono estinti i fondi delle cause, la Congregazione dispone delle rimanenze tenendo presenti le esigenze del Fondo di Solidarietà (cfr. n. 20 a), quindi, con ampia discrezionalità anche qui. Le norme precedenti erano più dettagliate in questo aspetto e prevedevano che per ogni causa gli attori versassero un contributo al Fondo; dopo la beatificazione, il 20% del rimanente del fondo della causa doveva andare al Fondo; dopo la canonizzazione, una parte del rimanente, da stabilire volta per volta, andava al Fondo; «quando le offerte per una causa *in corso* superino di gran lunga le spese previste, e gli attori chiedano di poter utilizzare per altri scopi una parte di tali offerte, si stabilisce che il 20% di tale importo venga devoluto per il suddetto "fondo"»; alcuni tipi di attori (ordini, congregazioni, associazioni) dovevano versare un contributo al Fondo fissato dalla Congregazione al momento della beatificazione o canonizzazione.²⁹

JESÚS MIÑAMBRES

²⁹ *Ibidem* n. 881, p. 802.